

Oggetto: Accessibilità per disabili e assegnazioni loculi

Problema:

Il mio comune realizzerà a breve nuovi loculi solo per coloro che hanno salme tumulate in via provvisoria in loculi di altri concessionari. E' il mio caso.

Il comune assegnerà i loculi mediante sorteggio.

Il figlio della defunta è disabile tetraplegico in carrozzina.

Vorrei chiederVi se esiste una normativa per l'assegnazione di un loculo accessibile al figlio portatore di Handicap, per esempio, un loculo in prima o seconda fila partendo dal basso.

Potrà sembrare una domanda banale ma il cimitero in questione è un vero labirinto di scale, con vari dislivelli e non riesco ad ottenere risposte in merito.

Privato

Risposta:

Per quanto riguarda le modalità di assegnazione dei loculi, dovrebbero essere previste nel Regolamento di polizia mortuaria comunale, per cui deve far riferimento a questo.

Per quanto riguarda l'accessibilità, poiché il cimitero è un'opera di urbanizzazione primaria, come le strade ad esempio, può pretendere che siano accessibili i percorsi principali per arrivare alla sepoltura che il comune le avrà assegnato mediante la rimozione di tutte le barriere architettoniche, come previsto dal DPR n. 503 del 1996 – Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Se non fosse così, l'opera non è collaudabile per errore progettuale; per cui sono responsabili di danno erariale (e dovranno rifondere lo Stato) sia il progettista che il Responsabile Unico del Procedimento (tecnico comunale) che ha validato un progetto sbagliato e poi il Direttore dei lavori che non ha evidenziato la non osservazione normativa e quindi non ha operato la variante necessaria "per adeguamento alle norme". Qualora fosse stata collaudata, è responsabile anche il collaudatore.

Faccia presente ai tecnici comunali interessati che se non ottiene una accessibilità adeguata invierà una nota alla Procura della Repubblica segnalando la situazione in modo che: "verifichi se in questa situazione si possano individuare ipotesi di reato e di danno erariale", e se non trova ascolto, la invii.

Approfondimenti:

La domanda non è banale perché la questione che Lei pone non è banale.

I Cimiteri sono individuati dalla legislazione italiana “Opere di Urbanizzazione primaria”¹ al pari di tutti quei luoghi pubblici principali e fondamentali dei paesi e delle città, e cioè: le strade, le piazze, i parcheggi pubblici, il verde pubblico, e le reti d’illuminazione pubblica, la rete idrica pubblica, la rete fognaria pubblica, ecc..

I Cimiteri sono strutture comunali² obbligatorie, quindi sono luoghi pubblici che devono garantire l’accessibilità anche al disabile³ come nelle strade è dato loro modo di fruirle come conduttori di veicoli e come pedoni attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche (es. creazione di rampe o di piani inclinati con corrimani con pendenze morbide fino ad un max di 8% che vuole dire massimo 8 cm per mt. limitando i tratti rettilinei a max 10 mt di sviluppo continuo, imponendo l’interruzione dello sviluppo della rampa ogni 10 mt con pianerottolo largo almeno mt 1,50 e lungo almeno mt 1,50 quando il dislivello richiede un percorso inclinato articolato) imponendo che il dislivello max superabile con le rampe sia inferiore a mt 3,50 oltre il quale occorre prevedere un ascensore od un montascale.

Quindi anche i cimiteri devono essere accessibili a tutte le persone quindi anche a quelle con ridotte o impedito capacità motorie.

Anche la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro richiede che il lavoratore sia agevolato nello spostamento dei carichi (la bara) quindi rampe con pendenza adeguata, montascale o ascensori promiscui per persone e cose, monta feretri, carrelli per traslazioni, ecc. sono attrezzature obbligatorie.⁴

I Cimiteri sorti prima delle nuove leggi sull’abbattimento delle barriere architettoniche (anno 1989 con il DM n. 236) dovranno essere resi almeno visitabili mentre i nuovi reparti che si realizzano oggi o che venissero ristrutturati o recentemente costruiti o ancora i futuri devono garantire addirittura l’accessibilità cioè la possibilità che il disabile possa fruirne anche se si scegliesse di rendere disponibile un solo piano per la loro totale fruizione senza barriere architettoniche (che vuole dire anche dotati di bagni per disabili, nel caso non ve ne fossero di accessibili con adeguata distribuzione nel cimitero).

Per le parti vecchie del Cimitero ma che rappresentano i principali luoghi comuni di fruizione e di servizio, come il parcheggio esterno pubblico, l’ingresso, la Camera Mortuaria, gli Uffici, i servizi igienici (come si è detto), i principali campi di inumazione (o almeno uno di questi), i principali Colombari o almeno quello o quelli che accolgono anche

¹ Ai sensi dell’art. 26-bis decreto-legge n. 415 del 1989 convertito dalla legge n. 38 del 1990 gli impianti cimiteriali sono stati equiparati alle opere di urbanizzazione primaria.

² Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 1934 art. 337

³ DPR n. 503 del 1996 - Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici

⁴ D.lgs n. 81 del 2008 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro



strutture come “Famedi”, “Ossari e/o Cinerari comuni”, il Giardino della Memoria. Tutte le nuove costruzioni devono invece garantire la accessibilità.⁵

L'argomento da Lei posto aggiunge un ulteriore elemento, garantire non solo di poterci arrivare nel colombario in carrozzella in autonomia ma anche avere riservati dei loculi per familiari disabili o con ridotta mobilità è condizione che logica oltre che di buon senso ma che per avere una condizione giuridica chiara sarebbe bene fosse elemento di condizione posto nella normativa comunale: il Regolamento di polizia mortuaria comunale che visto il numero notevole di loculi carenti alla luce del numero imbarazzante di “provvisori” sicuramente esiste per governare le concessioni cimiteriali e che potrebbe ricevere una integrazione a riguardo prevedendo ad esempio che i loculi posti nelle prime due file dal basso saranno riservati a concessionari richiedenti anziani/disabili, favorendo anche (nel caso) la concessione abbinata (es. per moglie e marito e cioè due loculi affiancati), magari con le limitazioni di essere disabili o con riconosciute problematiche motorie (non certo momentanee in questo caso) e/o di essere almeno ultra-settantacinquenni.

Volendo il Comune nelle figure del Sindaco, Giunta comunale e Dirigente responsabile possono tranquillamente operare la soluzione normativa o dispositiva più conveniente in relazione al tempo a disposizione ed alle richieste da soddisfare, magari poi avviando il percorso di inserimento in Regolamento di tali disposizioni (Regolamento che dovrà essere integrato da parte del Consiglio comunale).

La redazione di TuttoSuiCimiteri.



QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo.

Ricorda che le “app” (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su “Play store” di Google che su “App Store di iTune” di Apple, nonché su “WindowsPhone” ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle “App”.

⁵ DM n. 236 del 1989 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.